



**Tribunale Ordinario di Gela**  
**SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**  
**ORDINANZA**

Il Giudice dott.ssa Stefania Sgroi;

letti gli atti del procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo coi creditori, instaurato da VALENTI ROSARIO, iscritto al n. 4/2021 R.G., a seguito dell'udienza del 27/01/2022, tenuta ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

considerato quanto rappresentato nelle note scritte di udienza dal gestore della crisi, in ordine agli adempimenti richiesti dall'art. 12, comma 1, l. n. 3/2012, a fronte della maggioranza dei consensi raggiunta;

**P.Q.M.**

**onera** il gestore della crisi di provvedere agli adempimenti ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012, rinviando all'udienza del 31.03.2022, da svolgersi nelle forma cartolare ex art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, l. conv. n. 77/2020, succ. modif., recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, tenendo conto altresì delle peculiarità della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012 e, per l'effetto:

**assegna** alle parti il termine fino a 5 giorni prima dell'udienza, ore 8:00, per il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, invitandole a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avvertenza che il mancato deposito telematico di note scritte equivarrà alla mancata comparizione in udienza;

**assegna** al gestore della crisi il termine fino a 5 giorni prima dell'udienza, ore 13:00, per il deposito telematico di *“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, a cui allegare la sua relazione, le contestazioni eventualmente ricevute dai creditori, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012;

**dispone** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria fallimentare, al gestore della crisi;

**dispone** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del gestore della crisi, al ricorrente e ai creditori, con onere del gestore stesso di dare prova delle effettuate comunicazioni nel fascicolo telematico.

Gela, 27 gennaio 2022

**IL GIUDICE**  
dott.ssa Stefania Sgroi